

AIIS – Associazione Italiana per l'Integrità della Salute

e del Sistema Sanitario e Sociale

PIAO

Quadro di riferimento e prime riflessioni sul possibile impatto in ambito sanitario

Ing. Raul Ragazzoni

Indice

- **Introduzione: lo stato dell'arte**
- Specificità ed esperienze in ambito sanitario
- Possibili sviluppi

Introduzione: un percorso sofferto...

- 9/6/2021: Art.6 DL 80/2021 (convertito con L.113/2021)
- 3/12/2021: Intesa (con raccomandazioni) Conferenza Unificata su bozza DM (schema tipo)
- 30/12/2021: Art.1, c.12 lett.a) DL 228/2021 (Mille proroghe)
- 12/1/2022 + 2/2/2022: Indicazioni ANAC
- 9/2/2022: Intesa (con raccomandazioni) Conferenza Unificata su bozza DPR (abrogazioni)
- 2/3/2022: Parere del Consiglio di stato (n.506)
- 6/4/2022: Parere delle Commissioni Camera e Senato
- 13/4/2022: Bozza DL «PNRR 2» (non ancora pubblicato in GU)

PIAO – DL 80/2021 con modifiche successive

Il Decreto-Legge del 9 giugno 2021 n. 80, conv. in Legge 6 agosto 2021, n 113 introduce, all'art. 6 il "*Piano integrato di attività e organizzazione*".

Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto”

PIAO – DL 80/2021 con modifiche successive

Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) **gli obiettivi programmatici e strategici della performance** secondo i principi e criteri direttivi ((di cui all'articolo 10 del decreto)) legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) **la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile**, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili ((al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6)) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne**, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena **trasparenza** dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di **contrasto alla corruzione**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia in conformità agli indirizzi adottati dall'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** con il Piano nazionale anticorruzione;

e) **l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno**, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la **piena accessibilità alle amministrazioni**, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al **pieno rispetto della parità di genere**, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

PdP

POLA

PTFP

PTPCT

PAP

PIAO – DL 80/2021 con modifiche successive

Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione ((degli utenti stessi)) mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo **pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno** nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. **((Entro il 31 marzo 2022))** dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. **Entro il medesimo termine di cui al comma 5**, ((con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione)), previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((è adottato)) un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

DPR

DM

PIAO – DL 80/2021 con modifiche successive

Art. 6 Piano integrato di attività e organizzazione

((6-bis. **In sede di prima applicazione il Piano e' adottato entro il 30 aprile 2022** e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

POLA Pdp
PTFP

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Art. 6 Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-bis le parole «*entro il 30 aprile 2022*» sono sostituite dalle seguenti: «*entro il 30 giugno 2022*»;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.*».

Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Sommario

PREMESSA	2
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	2
SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	2
Sottosezione di programmazione <i>Valore pubblico</i>	2
Sottosezione di programmazione <i>Performance</i>	3
Sottosezione di programmazione <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i>	4
SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	5
Sottosezione di programmazione <i>Struttura organizzativa</i>	5
Sottosezione di programmazione <i>Organizzazione del lavoro agile</i>	5
Sottosezione di programmazione <i>Piano triennale dei fabbisogni di personale</i>	6
SEZIONE 4. MONITORAGGIO	7

Articolo 12 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro 31 dicembre 2022 dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone un software per la redazione del Piano e lo mette a disposizione delle amministrazioni che lo richiedano.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la conferenza unificata, effettua un costante monitoraggio sull'attuazione del presente provvedimento al fine di adottare eventuali disposizioni modificative e integrative nel termine di cui al comma 1 e di **adottare specifiche linee guida relative alle sezioni e alle sottosezioni del Piano al fine di evitare duplicazioni di contenuti all'interno delle singole sezioni e con le linee guida provenienti anche da altre autorità.**

A CONFERMA DEL FATTO CHE SI AVVIA UN PERCORSO NON BREVE (E NON FACILE)...

Articolo 1 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art.169 c. comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 6, commi 1, 4 e 6, e articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) articolo 1, comma 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Piano Esecutivo di Gestione
(TUEL) (integrazione con PdP e obiettivi)

Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale +
Piano triennale delle azioni
concrete per l'efficienza delle
PPAA

Piano della Performance

Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza

Piano Organizzativo del
Lavoro Agile

Qualche esempio...

Al decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 35, comma 4, le parole "*del **piano triennale dei fabbisogni** approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*del piano di cui all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'interno del quale è rappresentato il piano triennale dei fabbisogni che ne costituisce una sottosezione di programmazione*";

Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 01, lettera b), le parole "*nel **Piano della performance** di cui all'articolo 10*" sono sostituite dalle seguenti: "*nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*";

b) all'articolo 9, comma *i-bis*, le parole "*nel **Piano dalla performance***" sono sostituite dalle seguenti: "*nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*

IN GENERALE E' UNA SORTA DI «TAGLIA E CUCI» NORMATIVO: SI SOSTITUISCONO I VARI PIANI CON LE CORRISPONDENTI SOTTOSEZIONI DEL PIAO

PIAO – Le indicazioni di ANAC



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 12 gennaio 2022

Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento
del termine al 30 aprile 2022

Il termine annuale indicato dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è differito al 30 aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si applica. Per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30 aprile 2022, i soggetti interessati potranno tenere conto delle indicazioni del vigente PNA 2019-2021.

Inoltre, le amministrazioni o gli enti che, sulla base delle indicazioni che saranno offerte dall'Autorità e delle specifiche esigenze, saranno pronti all'adozione del PTPCT o del documento recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nell'apposita sezione del PIAO, potranno provvedere all'adozione di tali atti anche prima del termine di differimento al 30 aprile 2022 indicato.

PIAO – Le indicazioni di ANAC



SULL'ONDA DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA TRASPARENZA

ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022

Approvato dal Consiglio dell'Autorità
in data 2 febbraio 2022

Posto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. PIAO convertito, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, (sono disciplinati - n.d.r.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione", con questo documento si intendono fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul [PNA 2019-2021](#), fermo restando che successive eventuali indicazioni di integrazione e adeguamento verranno rese se necessario a seguito dell'adozione delle norme in corso di approvazione.

SEZIONE II – PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICAZIONI UTILI

La programmazione di misure di prevenzione della corruzione, ai sensi della [legge 190/2012](#) - siano esse destinate a confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 1, del [decreto legge 9 giugno 2021, n. 80](#) oppure nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) - deve rispettare alcuni contenuti minimi e necessari richiamati nel presente vademecum tarato per la programmazione 2022 sul [PNA 2019-2021](#), aggiornato in data 22 luglio 2021 cui si accede mediante il presente [link](#). Detto PNA è il principale riferimento per l'elaborazione sia di un buon PTPCT sia della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO.

PIAO – Il parere del Consiglio di Stato



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 00151/2022

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n.146-P in data 3 febbraio 2022, di trasmissione della relazione con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori, Paolo Aquilanti e Carla Barbati;

30/04/2022

Numero 00506/2022 e data 03/03/2022 Spedizione

L’intervento, così descritto, merita il più alto apprezzamento da parte di questo Consiglio di Stato, che condivide la rilevanza dello schema qui in esame e, più in generale, del complesso delle scelte normative che accompagnano l’introduzione del Piao.

- 1. La finalità di semplificazione dell’intervento e il suo ruolo per il PNRR*
- 2. La duplice criticità del testo legislativo, in relazione al meccanismo di delegificazione e alla natura del decreto ministeriale*
- 3. Il lavoro “conservativo” sulle abrogazioni e la definizione di un quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni*
- 4. L’intrinseca eterogeneità del Piao e gli strumenti per evitare il rischio dell’ulteriore “layer of bureaucracy”*
- 5. Le altre differenze irrisolte: l’ambito soggettivo di applicazione del Piao*
- 6. Considerazioni conclusive e necessità del successivo esame del decreto ministeriale*

la Sezione ritiene di poter esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, a condizione che sia riformulato nel senso dianzi esposto e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale.

PIAO – Il parere del Consiglio di Stato: alcuni aspetti sostanziali

LAVORO “CONSERVATIVO” SULLE ABROGAZIONI

“abrogare quanto appare chiaramente
inutile”
VS.
“conservare soltanto ciò che è davvero
indispensabile”

INTRINSECA ETEROGENEITA’ DEL PIAO

Occorrerà tenere presente la diversa incidenza che per molti piani (e perciò per molti contenuti del Piao) conserverà la normativa di rango primario che li prevedeva e li disciplinava.

E queste differenze che continueranno a connotare le varie sezioni e sottosezioni del Piao ancora presenti nel d.m. – i diversi soggetti responsabili della predisposizione, i diversi effetti, i diversi monitoraggi previsti per le diverse sezioni del Piao – sembrano costituire la prima sfida tra quelle descritte.

Tale sfida potrà essere superata individuando, nei mesi di prima applicazione, le divergenze da assorbire e le modalità concrete per integrare, nel tempo, atti allo stato ancora diversi ed eterogenei

Indice

- Introduzione: lo stato dell'arte
- **Specificità ed esperienze in ambito sanitario**
- Possibili sviluppi

PIAO – BOZZA DM (Schema tipo)

Raccomandazioni della Conferenza Unificata

In ambito sanitario vanno considerati alcuni aspetti, che rendono il PIAO peculiare rispetto alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni, cui la norma è genericamente rivolta:

L'art.16 del D.Lgs. 150/2009

prevede un'applicazione al settore sanitario della normativa sulla performance demandata alle Regioni in termini di adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di alcuni articoli del decreto stesso. Questa previsione normativa ha consentito alle Regioni di definire per le Aziende sanitarie modalità applicative specifiche, che valorizzano alcuni elementi peculiari del settore e ben consolidati.

A livello nazionale

sono disponibili sistemi di misurazione e valutazione delle performance molto solidi e riconosciuti (NSG, PNE-Agenas, ecc.), ai quali i sistemi di pianificazione strategica e di medio-breve periodo delle Aziende sanitarie devono opportunamente far riferimento.

PIAO – BOZZA DM (Schema tipo)

Raccomandazioni della Conferenza Unificata

In ambito sanitario vanno considerati alcuni aspetti, che rendono il PIAO peculiare rispetto alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni, cui la norma è genericamente rivolta:

A livello regionale

è presente un rapporto costante tra Regione ed Aziende per quanto attiene alla definizione degli obiettivi strategici (inseriti negli obiettivi di mandato assegnati ai Direttori Generali al momento della loro nomina) e degli obiettivi annuali (assegnati dalla Regione alle Aziende), oltre che alla correlata valutazione periodica dei risultati

A livello di singola azienda

sono attivi strumenti strutturati di controllo di gestione e, soprattutto, sistemi di budget annuale, che consentono di orientare e governare le aziende stesse e di fissare anche gli obiettivi sia di carattere organizzativo che individuali; il budget non si limita infatti agli aspetti economico-finanziari, ma fissa soprattutto gli obiettivi quali-quantitativi da perseguire in corso d'anno; il Piano della performance si configura meglio come strumento di medio-lungo periodo, focalizzato sulla performance complessiva aziendale, mentre è il Budget a declinare annualmente gli specifici obiettivi in capo alle singole unità operative.

PIAO – BOZZA DM (Schema tipo) Raccomandazioni della Conferenza Unificata

Conclusioni

Piano della performance e Budget sono oggetto anche di leggi regionali e di atti amministrativi specifici, che ne fissano modalità e principi di applicazione.

Si raccomanda, pertanto, che l'applicazione del “Piano integrato di attività e organizzazione” in ambito sanitario preveda un coinvolgimento diretto delle singole Regioni nella sua traduzione operativa, sia per quanto riguarda l'integrazione con altri piani (Piano triennale dei fabbisogni del personale, POLA, piano prevenzione e corruzione...) sia per la tempistica (il piano dei fabbisogni di personale ed i documenti di budget non possono logicamente essere predisposti prima della definizione delle disponibilità finanziarie a livello nazionale in sede di riparto, che tendenzialmente è successiva al 31 gennaio), in modo da garantire che il nuovo strumento consenta un'effettiva semplificazione e che si integri con gli altri strumenti già consolidati (con un'applicazione quindi “*nel rispetto delle vigenti discipline di settore*”). Questo potrebbe offrire l'opportunità di ottenere un'effettiva semplificazione e razionalizzazione dei diversi Piani, integrandoli utilmente tra loro in un'ottica strategica e valorizzando il processo di budget quale principale strumento di programmazione e governo annuale delle Aziende

PIAO – BOZZA DPR (Abrogazioni - Modifiche) Raccomandazioni della Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti osservazioni e proposte emendative


Si propone l'inserimento di un comma specifico

Le Regioni, per quanto riguarda le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ai contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione di cui alle presenti linee guida, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs150/2009


Relazione:

La proposta emendativa è volta a dare una conferma della validità delle prescrizioni già adottate in sede di D.lgs. 150/2009, all'articolo 16 con riferimento alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario nazionale

*La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna
L.Reg.9/2018 - Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle
aziende sanitarie*



*La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna
DGR 819/2021 – Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione
della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR*



*La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna
DGR 819/2021 – Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione
della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR*

la valorizzazione delle attività di pianificazione e programmazione pluriennali e annuali già obbligatorie o autonomamente sviluppate e consolidate nelle Aziende sanitarie




evitare duplicazioni di attività e proliferazione di documenti non necessarie e fonte di possibili ambiguità

un'applicazione il più possibile omogenea e coordinata tra le Aziende



appresentare in modo corretto e significativo l'evoluzione attesa e i risultati conseguiti dal Sistema Sanitario Regionale, sulla base degli obiettivi definiti periodicamente e annualmente dalla Regione

la leggibilità e un utilizzo mirati ai vari strumenti di pianificazione e controllo



UTILIZZO INTERNO

UTILIZZO ESTERNO

*La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna
DGR 819/2021 – Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione
della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR*

Piano della Performance

fortemente correlato con gli obiettivi di mandato dei Direttori Generali

validità triennale e stabile, non a scorrimento (a meno che non si verifichino significativi cambiamenti organizzativi o di contesto)

rivolto prevalentemente verso l'esterno (cittadini, stakeholders, ecc.) ma anche verso l'interno dell'Azienda (riferimento per il budget annuale)

visione di sintesi integrata


struttura e contenuti omogenei

Relazione della Performance

come sopra, ma annuale

integrato con la Relazione sulla gestione del DG allegata al bilancio di esercizio

*La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna
DGR 819/2021 – Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione
della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR*



La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna DGR 819/2021 – Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR

Dimensione/Area performance	Numero indicatori
UTENTE	58
ACCESSO E DOMANDA	19
INTEGRAZIONE	16
ESITI	23
PROCESSI INTERNI	45
PRODUZIONE - Ospedale	5
PRODUZIONE - Prevenzione	11
PRODUZIONE - Territorio	8
APPROPRIATEZZA, QUALITA', SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	12
ORGANIZZAZIONE	7
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2
INNOVAZIONE E SVILUPPO	6
RICERCA E DIDATTICA	6
SOSTENIBILITA'	11
INVESTIMENTI	3
SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA	8
Totale complessivo	120

SELEZIONATI DA:
Linee di programmazione regionale
Calcolati nei DATAWAREHOUSE regionali
Normativa nazionale: Nuovo Sistema di Garanzia / Griglia LEA,
PNE / Piani di Rientro, DM70

Le Aziende sono tenute ad utilizzare gli indicatori standard applicabili,
ma possono integrare l'elenco con ulteriori indicatori ritenuti utili per
descrivere e monitorare i propri obiettivi strategici

*La pianificazione integrata nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna
DGR 819/2021 – Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione
della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR*

Sistema di budget -> Linee guida regionali 2013 (PAC)



Indice

- Introduzione: lo stato dell'arte
- Specificità ed esperienze in ambito sanitario
- **Possibili sviluppi**

Un quadro complicato ma (forse) stimolante...

LIVELLO NAZIONALE

DM/DPR

DFP

ANAC (PNA 2022)

LIVELLO REGIONALE

Adeguamento dei propri
ordinamenti per le Aziende
sanitarie ai principi
dell'art.6 DL 80/2021 e ai
contenuti dello schema tipo

Percorso non scontato e sicuramente con importanti evoluzioni nel
tempo

Considerazioni / opportunità

<p>Grande responsabilità affidata alle Regioni per le Aziende sanitarie</p>	<p>RISCHI Soluzioni diversificate Appiattimento sulle indicazioni nazionali</p> <p>OPPORTUNITA' Effettiva semplificazione e razionalizzazione che tiene conto delle specificità e delle esperienze</p>
<p>Principi da applicare non derogabili</p>	<p>Semplificazione / integrazione degli strumenti di programmazione Triennale con aggiornamenti annuali Contenuti adeguati per assorbire i piani «superati»</p>
<p>Aspetti (opportunità) da valutare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A livello nazionale dovranno fornire indicazioni per predisporre Piani indipendentemente dal PIAO (sicuramente ANAC) 2. I tempi possono essere calibrati alla luce dei principi fissati, tenuto conto che: <ul style="list-style-type: none"> - il processo di budget rappresenta già strutturalmente una soluzione che integra e semplifica - i Piani «superati» sono spesso già vigenti - non ci sono vincoli temporali per l'adeguamento richiesto alle Regioni

Possibili ipotesi di applicazione per le Aziende sanitarie (confermando che il budget conserva il significato attuale)

IOTESI MINIMA

PIAO → atto sostanzialmente ricognitivo che aggrega Piani di fatto autonomi

IOTESI ULTERIORE

PIAO → documento che sistematizza gli obiettivi strategici dei vari ambiti, rinviando per i dettagli Piani di fatto autonomi

IOTESI NAZIONALE

PIAO → documento con i contenuti previsti a livello nazionale, possibilmente contestualizzati per le Aziende sanitarie

IOTESI SFIDANTE

PIAO → documento che integra i vari Piani in uno solo per gli aspetti strategici (triennale non a scorrimento), con gli aggiornamenti annuali assorbiti nel processo di budget (es. documento Linee guida di budget, Direttive, ecc.)

Occasione per favorire una migliore integrazione dei processi interni di programmazione e controllo ma soprattutto dei sistemi di controllo interno

Ruolo fondamentale assegnato alle Regioni, ma è fondamentale che le Aziende siano coinvolte e propositive